

DISTRIBUTORI E CONTENITORI DI GASOLIO

Riferimenti Normativi:

Decreto Ministeriale 22 Novembre 2017

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburante liquido di categoria C.

Articolo 1 - Campo di applicazione

Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l'installazione e l'esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l'erogazione di carburanti liquidi di categoria C, così come definiti nella regola tecnica di cui all'art. 3.

Allegato 1

8. Estintori.

8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m³, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non superiore a 20 m rispetto al contenitore-distributore più lontano.

Le disposizioni del D.M. 22/11/2017 vengono rispettate con la presenza di n. 2 estintori a polvere da 6 kg (attualmente con classe di fuoco 34A-233BC) e, nel caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6 m³, con la presenza di n. 2 estintori a polvere da 6 kg e n. 1 estintore carrellato da 30 kg (attualmente con classe di fuoco A-B1-C).

**Si ringrazia per l'attenzione riservata e si resta a disposizione
per ulteriori raggugli e/o preventivi in merito.**

Vive Cordialità